

possono essere promosse e sottoscritte, d'intesa con i comuni, dalle comunità montane.

***2. 65.** Zanetta, Blasi, Arnoldi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Le convenzioni e le intese di cui ai commi 5, 6 e 7 nelle zone montane possono essere promosse e sottoscritte, d'intesa con i comuni, dalle comunità montane.

***2. 66.** Di Gioia, Buemi, Pappaterra.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8. Le regioni possono promuovere interventi per la realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici situati nei comuni di cui al comma 2 e alla diffusione di servizi via banda larga nei medesimi comuni.

9. Le regioni possono altresì incentivare l'adozione da parte dei comuni di cui al comma 2 di misure atte a tutelare l'arredo urbano, l'ambiente e il paesaggio, favorendo l'utilizzo di materiali di costruzione locali, l'installazione di antenne collettive per la ricezione delle trasmissioni radio-televisive via satellite, la limitazione dell'impatto ambientale dei tracciati degli elettrodotti e degli impianti per telefonia mobile e radiodiffusione.

2. 67. (Testo modificato nel corso della seduta) Guido Dussin, Parolo, Pagliarini, Polledri.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Alla legge 4 agosto 1978, n. 440, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«Le regioni assegnano per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appar-

tenenti ad enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata, attribuendo precedenza ai richiedenti che risiedono nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti. La domanda del richiedente viene notificata contemporaneamente, a cura delle regioni, al proprietario e agli aventi diritto.»

b) all'articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nell'assegnazione è data la precedenza alle aziende coltivatrici singole o associate ai fini dell'ampliamento aziendale, alle cooperative, alle società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e comunque ai richiedenti che risiedono nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.»

c) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Per il ripristino delle condizioni colturali e per l'avvio della esecuzione dei piani aziendali da parte degli assegnatari, le regioni possono corrispondere contributi in conto capitale e mutui assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi, in misura non superiore a quella stabilita dall'articolo 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e dall'articolo 10, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 352, attribuendo precedenza agli assegnatari di territori ricadenti nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.»

2. 68. Guido Dussin, Parolo, Pagliarini, Polledri.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Norme in materia di dichiarazione di nascita nei piccoli comuni).
- 1. Al fine di favorire il riequilibrio anagrafico e di promuovere e valorizzare le nascite nei comuni di cui al comma 2

il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modifiche ed integrazioni necessarie a prevedere che i genitori residenti in uno dei comuni di cui al citato comma 2 possano richiedere, all'atto della dichiarazione resa nei termini e con le modalità di cui al citato articolo 30, che la nascita dei figli sia acquisita agli atti dello stato civile come avvenuta nel comune di residenza dei genitori medesimi, anche qualora il parto si sia verificato presso il territorio di un altro comune, purché ricompreso all'interno del territorio della medesima provincia.

2. 101 (ex 10. 04). (Testo modificato nel corso della seduta) Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Chianale, Realacci.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Quote di canoni e tariffe da risorse idriche ed energetiche riservate ai piccoli comuni montani). - 1. Quote dei canoni e delle tariffe derivanti da risorse idriche e fonti energetiche provenienti dalle zone montane, nonché quote degli stanziamenti finalizzati alla realizzazione di nuove grandi opere pubbliche e da infrastrutture, sono destinate a favore dei piccoli comuni montani a compensazione degli oneri per i territori medesimi derivanti dalle opere stesse.

2. Le quote di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari.

3. Le risorse derivanti dalle quote di cui al comma 1 sono quantificate secondo un rapporto proporzionale tra distanze in

linea d'aria, percorrenze chilometriche, tempi di percorrenza, costi di trasferimento di persone e merci, a compensazione degli oneri per i territori montani derivanti dal sistema viario e dei trasporti.

4. Le risorse derivanti dalle quote sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in base a criteri generali stabiliti dal CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, comprendenti la capacità fiscale media per abitante, il grado di accessibilità dei territori, gli indici ISTAT di invecchiamento della popolazione, del saldo demografico e della pendenza del territorio, con riferimento ai comuni montani.

***2. 01.** Olivieri, Quartiani, Lolli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Quote di canoni e tariffe da risorse idriche ed energetiche riservate ai piccoli comuni montani). - 1. Quote dei canoni e delle tariffe derivanti da risorse idriche e fonti energetiche provenienti dalle zone montane, nonché quote degli stanziamenti finalizzati alla realizzazione di nuove grandi opere pubbliche e da infrastrutture, sono destinate a favore dei piccoli comuni montani a compensazione degli oneri per i territori medesimi derivanti dalle opere stesse.

2. Le quote di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari.

3. Le risorse derivanti dalle quote di cui al comma 1 sono quantificate secondo un rapporto proporzionale tra distanze in linea d'aria, percorrenze chilometriche, tempi di percorrenza, costi di trasferimento di persone e merci, a compensa-

zione degli oneri per i territori montani derivanti dal sistema viario e dei trasporti.

4. Le risorse derivanti dalle quote sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in base a criteri generali stabiliti dal CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, comprendenti la capacità fiscale media per abitante, il grado di accessibilità dei territori, gli indici ISTAT di invecchiamento della popolazione, del saldo demografico e della pendenza del territorio, con riferimento ai comuni montani.

***2. 02.** Di Gioia, Buemi, Pappaterra.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Istituzione del Fondo per l'associazionismo intercomunale). - 1. Al fine di incentivare la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari per la gestione associata di servizi e funzioni comunali, come le unioni tra comuni di minore importanza, è istituito presso il Ministero dell'interno, il Fondo per l'associazionismo intercomunale, di seguito denominato FAI.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentita al Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, adotta con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo del FAI.

3. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.

4. Le regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le esperienze associative di cui al comma 1, sentiti gli enti locali interessati.

****2. 03.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Istituzione del Fondo per l'associazionismo intercomunale). - 1. Al

fine di incentivare la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari per la gestione associata di servizi e funzioni comunali, come le unioni tra comuni di minore importanza, è istituito presso il Ministero dell'interno, il Fondo per l'associazionismo intercomunale, di seguito denominato FAI.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentita al Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, adotta con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo del FAI.

3. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.

4. Le regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le esperienze associative di cui al comma 1, sentiti gli enti locali interessati.

****2. 04.** Bellillo, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Istituzione del Fondo per l'associazionismo intercomunale). - 1. Al fine di incentivare la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari per la gestione associata di servizi e funzioni comunali, come le unioni tra comuni di minore importanza, è istituito presso il Ministero dell'interno, il Fondo per l'associazionismo intercomunale, di seguito denominato FAI.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentita al Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, adotta con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo del FAI.

3. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguarne i criteri di funziona-

mento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.

4. Le regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le esperienze associative di cui al comma 1, sentiti gli enti locali interessati.

****2. 06.** Abbondanzieri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pignonica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi.

(A.C. 1174 - Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI

CAPO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI
I PICCOLI COMUNI

ART. 3.

(Incentivi alle pluriattività).

1. L'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applica a tutti i piccoli comuni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

CAPO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI
I PICCOLI COMUNI

ART. 3.

(Incentivi alla pluriattività).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , e ne possono beneficiare anche le società a partecipazione pubblica maggioritaria.

3. 1. Pappaterra, Buemi, Di Gioia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: anche ai fini del recupero delle terre incolte ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440.

3. 2. Arnoldi, Osvaldo Napoli, Zanetta.

(Approvato)

(A.C. 1174 - Sezione 6)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI

ART. 4.

(Attività e servizi).

1. Per garantire finalità di sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti ed ai servizi postali.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso i piccoli comuni possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Le regioni e le province possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi.

3. Per lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, i centri multifunzionali di cui al comma 2 possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento nei piccoli comuni di centri di eccellenza per la prestazione dei servizi di cui al comma 2, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

(Attività e servizi).

Al comma 1, dopo le parole: le province aggiungere le seguenti: , d'intesa con le rappresentanze regionali dei comuni.

***4. 3.** Osvaldo Napoli.

Al comma 1, dopo le parole: le province aggiungere le seguenti: , d'intesa con le rappresentanze regionali dei comuni.

***4. 4.** Bellillo, Maura Cossutta.

Al comma 1, dopo le parole: le province aggiungere le seguenti: , d'intesa con le rappresentanze regionali dei comuni.

***4. 5.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: le province aggiungere le seguenti: , d'intesa con le rappresentanze regionali dei comuni.

***4. 6.** Chianale, Abbondanzieri, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi.

Al comma 1, sostituire le parole: e la qualità con le seguenti: , la quantità e la qualità.

4. 7. Bellillo.

Al comma 1, dopo la parola: riferimento aggiungere le seguenti: alla rete dei servizi infrastrutturali,

4. 8. Bellillo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e ai servizi riguardanti il lavoro e la formazione.

4. 9. Di Gioia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: nei quali concentrare fino a: concorrere alle con le seguenti: di natura pubblica nei quali concentrare i servizi di cui al comma 1. Lo Stato corrisponde le.

4. 1. Russo Spina.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , di protezione civile e di servizi riguardanti la collocazione al lavoro e la formazione.

4. 10. Pappaterra, Buemi, Di Gioia.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: possono concorrere con la seguente: concorrono.

4. 11. Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I servizi pubblici soggetti a tariffa erogati dai comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e i lavori pubblici, assegnati dai medesimi comuni, per la realizzazione di opere di infrastrutturazione e manutenzione con particolare riguardo a quelle relative al rischio idro-

geologico ed alla conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed architettonico, non sono assoggettati ad IVA a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma *2-bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

***4. 12.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I servizi pubblici soggetti a tariffa erogati dai comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e i lavori pubblici, assegnati dai medesimi comuni, per la realizzazione di opere di infrastrutturazione e manutenzione con particolare riguardo a quelle relative al rischio idrogeologico ed alla conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed architettonico, non sono assoggettati ad IVA a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma *2-bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

***4. 13.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri, Milana, Abbondanzieri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e le regioni emanano direttive di indirizzo tendenti a promuovere la presenza nei piccoli comuni di attività e di servizi che non sia necessario collocare nelle aree urbane, quali istituti di ricerca, laboratori, università, musei, infrastrutture culturali, ricreative e sportive, ospedali specializzati, case di cura ed assistenza, disponendo gli stanziamenti finanziari necessari. Le regioni possono prevedere nei propri piani sanitari deroghe per il mantenimento di presidi sanitari nei piccoli comuni.

4. 15. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri, Milana.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e con le associazioni ricreative, culturali e di volontariato locali.

4. 16. Bellillo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e punti informativi lavoro (PIL).

4. 17. Pappaterra, Buemi, Di Gioia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Nelle zone montane i centri di cui ai commi 2, 3 e 4, di norma sono costituiti dalle comunità montane.

***4. 2.** Olivieri, Quartiani, Lolli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Nelle zone montane i centri di cui ai commi 2, 3 e 4, di norma sono costituiti dalle comunità montane.

***4. 18.** Zanetta, Blasi, Arnoldi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Nelle zone montane i centri di cui ai commi 2, 3 e 4, di norma sono costituiti dalle comunità montane.

***4. 19.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Milana.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Nelle zone montane i centri di cui ai commi 2, 3 e 4, di norma sono costituiti dalle comunità montane.

***4. 20.** Di Gioia, Buemi, Pappaterra.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (*Potenziamento dei servizi sanitari periferici*). - 1. Nell'ambito del potenziamento delle iniziative di *e-government*, il Ministro dell'innovazione e delle tecnologie, di concerto con il Ministro della salute, predispone un progetto per lo sviluppo del servizio di telemedicina, definibile come assieme di servizi sanitari trasmessi a distanza in tempo reale tra due o più punti terminali attraverso l'uso integrato di tecnologie informatiche e servizi di telecomunicazione su reti dedicate, nelle zone montane, nelle isole minori e nei comuni caratterizzati da estrema perifericità ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c). Il progetto è approvato di intesa con la Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 2 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel progetto sono determinati: l'uniformità di linguaggio, la compatibilità dei *software* e degli *hardware* tra loro connessi, la stabilità dei collegamenti, l'individuazione e certificazione di *standard* di qualità; sono inoltre definite le procedure per la raccolta e la diffusione

dei dati statistici. Le regioni provvedono all'attuazione del progetto, anche avvalendosi, per le zone montane, della rete del Sistema informativo montagna (SIM). Per le finalità del presente comma è vincolata una quota pari allo 0,3 per cento del Fondo sanitario nazionale, iscritto nell'unità previsionale di base 4.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Partecipano al riparto anche le regioni non finanziate con il Fondo sanitario nazionale.

2. Le linee guida sulla sanità in montagna, nelle isole minori e nei comuni caratterizzati da estrema perifericità, dello schema di Piano sanitario nazionale 2001-2003, costituiscono automatica integrazione del Piano Sanitario 2002-2004. Le regioni provvedono, nell'ambito dei propri piani sanitari, a garantire ai residenti nelle aree interessate l'accesso ai servizi sanitari in condizioni di pari opportunità. Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente una quota del Fondo perequativo nazionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da destinare allo sviluppo degli obiettivi del presente comma. Della suddetta quota deve tenersi conto nell'ambito della revisione del sistema dei trasferimenti erariali, prevista dal comma 2 dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Partecipano al riparto anche le regioni non finanziate mediante il citato Fondo perequativo.

3. In attesa dell'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 lo *standard* di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, non si applica agli ospedali situati nelle zone montane, nelle isole minori e nei comuni caratterizzati da estrema perifericità.

4. Il servizio prestato dai medici nell'ambito di strutture operanti nelle zone montane, nelle isole minori e nei comuni caratterizzati da estrema perifericità è valutato ai fini dell'articolo 8, comma

2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente definizione dei criteri valutativi per la progressione della carriera o per l'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria.

5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in collaborazione con l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM), stabilisce annualmente assegni di studio a favore di giovani laureati che frequentino scuole di specializzazione e contestualmente si impegnino ad esercitare la professione, per un periodo di almeno 5 anni, in strutture o località decentrate.

4. 01. Arnoldi, Osvaldo Napoli, Zanetta.

(A.C. 1174 – Sezione 7)

**ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

ART. 5.

(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali).

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali favorisce, d'intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, la promozione e la commercializzazione, anche mediante un apposito portale telematico, dei prodotti agroalimentari tradizionali dei piccoli comuni, di cui al decreto del direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali del Ministero delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 2000.

2. I piccoli comuni possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tradizionali, preceduti dalla dicitura «Luogo di produzione del» posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo.

3. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali nonché per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali, i piccoli comuni, singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.

(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali).

Al comma 1, sostituire le parole: associazioni rappresentative degli enti locali con le seguenti: l'ANCI.

***5. 2.** Osvaldo Napoli.

Al comma 1, sostituire le parole: associazioni rappresentative degli enti locali con le seguenti: l'ANCI.

***5. 3.** Bellillo, Maura Cossutta.

Al comma 1, sostituire le parole: associazioni rappresentative degli enti locali con le seguenti: l'ANCI.

***5. 4.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: delle categorie produttive interessate aggiungere le seguenti: , le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e le associazioni di utenti e consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281.

5. 5. Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: prodotti agroalimentari tradizionali dei piccoli comuni *aggiungere le seguenti:* , anche associati.

5. 6. Arnoldi, Osvaldo Napoli, Zanetta.

(Approvato)

Al comma 3, dopo le parole: alimentari e culturali locali *aggiungere le seguenti:* e per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della locale fauna selvatica.

5. 7. (Testo corretto nel corso della seduta) Buontempo.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Nelle zone montane, le comunità montane promuovono, d'intesa con i comuni, l'inserimento nell'Albo dei prodotti di montagna, di cui e per gli effetti dell'articolo 85 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle specifiche produzioni agroalimentari originarie nel rispettivo territorio.

***5. 1.** Olivieri, Quartiani, Lolli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Nelle zone montane, le comunità montane promuovono, d'intesa con i comuni, l'inserimento nell'Albo dei prodotti di montagna, di cui e per gli effetti dell'articolo 85 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle specifiche produzioni agroalimentari originarie nel rispettivo territorio.

***5. 8.** Di Gioia, Buemi, Pappaterra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Nelle zone montane, le comunità montane promuovono, d'intesa con i comuni, l'inserimento nell'Albo dei prodotti di montagna, di cui e per gli effetti dell'articolo 85 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle specifiche produzioni agroalimentari originarie nel rispettivo territorio.

***5. 9.** Zanetta, Blasi, Arnoldi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le parole: « , nell'ambito della provincia della zona tipica di produzione » sono sostituite dalle seguenti: « . Gli esercizi di somministrazione e di ristorazione sono considerati consumatori finali ».

5. 10. Arnoldi, Osvaldo Napoli, Zanetta.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Ai fini di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nel territorio dei piccoli comuni gli esercizi di somministrazione e di ristorazione possono essere considerati consumatori finali.

5. 15. Le Commissioni.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le regioni, al fine di favorire l'accesso alle attività agricole dei giovani residenti nei comuni di cui all'articolo 1, agevolano con un finanziamento pari al 40 per cento a fondo perduto ed al 60 per cento con mutui a tasso agevolato le operazioni di acquisto di terreni proposte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, effettuate nel loro comune di residenza, nonché dalle cooperative agricole, escluse le società pubblico-private, aventi nello statuto le finalità oggetto del presente comma, che hanno sede nei piccoli comuni e nelle quali la compagine dei soci operatori sia composta per almeno il 20 per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.

5. 11. Pappaterra, Buemi, Di Gioia.

Alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e interventi per lo sviluppo delle attività agricole.

5. 12. Pappaterra, Buemi, Di Gioia.